



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA NEGOZIALE

Settore programmazione e gare per acquisizione di servizi e forniture

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PERSONA, INTERPRETARIATO DI LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA/COMUNICAZIONE FACILITATA A
BENEFICIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALL'ATENEO GENOVESE**

CIG 85073875D7

Sommario

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto	3
a) Accompagnamento alla persona	3
b) Interpretariato di lingua dei segni italiana	3
c) Comunicazione aumentativa e alternativa/Comunicazione facilitata	3
Art. 2 - Durata e stipulazione del contratto	3
Art. 3 - Importo dell'appalto	4
Art. 4 - Modalità di espletamento dei servizi.....	5
Art. 5 - Obblighi dell'Aggiudicatario.....	6
Art. 6 – Coperture assicurative	7
Art. 7 – Clausola sociale	7
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.....	8
Art. 9 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	8
Art. 10 - Controlli sull'esecuzione delle prestazioni.....	9
Art. 11 - Riserve e contestazioni	9
Art. 12 - Modalità dei pagamenti.....	10
Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 14 - Sospensioni dei servizi ed interruzioni	11
Art. 15 - Divieto di modifiche	11
Art. 16 - Divieto di cessione	12
Art. 17 - Osservanza di norme e regolamenti.....	12
Art. 18 - Trattamento dei dati.....	12
Art. 19 - Cauzione definitiva.....	12
Art. 20 – Penali.....	13
Art. 21 – Recesso.....	13
Art. 22 – Risoluzione	13
Art. 23 - Foro competente	14
Art. 24 - Norme finali	14

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi a beneficio di studenti con disabilità iscritti all'Ateneo genovese:

a) Accompagnamento alla persona

- i. Il servizio consiste nel fornire, tramite operatore qualificato, un supporto individuale alla mobilità degli studenti con disabilità all'interno degli spazi universitari, per accedere alle aule, ai laboratori, alle mense, ai servizi, agli uffici e a ogni altro luogo, anche esterno all'Università presso cui lo studente deve recarsi per ragioni strettamente connesse alle attività didattiche previste dai diversi Corsi di studio ivi compreso l'accompagnamento da sede didattica a fermata trasporto pubblico o servizio taxi più vicini alla stessa e/o viceversa.

b) Interpretariato di lingua dei segni italiana

- i. Il servizio consiste nel fornire tramite un operatore adeguatamente formato un sistema di comunicazione visivo utilizzato dalla comunità delle persone non udenti segnanti; la comunicazione avviene tramite la produzione di gesti che in realtà sono segni che hanno uno specifico significato codificato e assodato, come avviene per le parole.
- ii. Tale servizio consente agli studenti sia di frequentare e seguire in autonomia le lezioni dei docenti, sia di poter usufruire dei servizi di tutorato offerti dall'Ateneo.

c) Comunicazione aumentativa e alternativa/Comunicazione facilitata

- I. Per la Comunicazione aumentativa e alternativa l'operatore deve possedere un insieme di conoscenze, tecniche, strategie atte a semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a usare i più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura.
 - II. Per la Comunicazione facilitata il servizio consiste nel fornire facilitatori della comunicazione opportunamente formati in grado di applicare, se richiesto, la strategia W.O.C.E. (Written Output Communication Enhancement).
 - III. Il facilitatore, a seguito di un percorso formativo adeguato, dovrà fornire un supporto fisico teso a favorire la massima autonomia dello studente.
2. I servizi di cui sopra potranno essere richiesti in occasione di iniziative organizzate dall'Ateneo, quali convegni, seminari ed eventi formativi.
 3. I servizi sopra elencati dovranno essere effettuati sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, degli accordi sindacali nazionali, regionali e provinciali relativi al personale dipendente e, se del caso, dei soci lavoratori di cooperative e del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 2 - Durata e stipulazione del contratto

1. Il contratto per i servizi in oggetto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio dei servizi come risultante da un apposito verbale di inizio delle attività predisposto tra le parti.
2. E' prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga di altri 6 mesi per il tempo strettamente necessario a indire una nuova procedura.

3. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario. Le spese riferite all'IVA sono a carico dell'Università.
4. Per il caso di mancato versamento delle spese indicate al comma precedente, l'Università ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo presuntivo dell'appalto, comprensivo di rinnovo e proroga, è di € **554.638,55** Iva esclusa come di seguito specificato:

TIPOLOGIA SERVIZIO	TOTALE COSTO ORARIO	MAX ORE PREVISTE ANNUE	TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	IMPORTO PER 3 ANNI	IMPORTO PER 2 ANNI RINNOVO	IMPORTO PER 6 MESI PROROGA	TOTALE GENERALE
Accompagnamento alla persona	27,52	2.200,00	60.544,04	181.632,13	121.088,09	30.272,02	332.992,24
Interpretariato di lingua dei segni italiana	33,66	834,00	28.072,81	84.218,42	56.145,61	14.036,40	154.400,44
Comunicazione facilitata e Comunicazione Aumentativa e Alternativa	36,61	334,00	12.226,52	36.679,56	24.453,04	6.113,26	67.245,86
TOTALE			100.843,37	302.530,12	201.686,74	50.421,69	554.638,55

2. Al fine di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del d.Lgs. 50/2016 si precisa che il costo della manodopera è stato determinato sulla base della tabella di settembre 2020 allegata al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del Settore socio-sanitario assistenziale educativo (pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it). Detti importi sono stati incrementati di una percentuale definita nel 13% per spese generali, aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
5. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali di cui al presente comma sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
6. Il monte ore complessivo, per ogni singolo servizio richiesto, ha un carattere presuntivo, anche tenuto conto dell'andamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In ragione di quanto sopra e della natura del servizio, resta ferma la possibilità per l'Università di non attivare il servizio o di ricorrere ad esso solo in modo parziale, in relazione alle eventuali

diverse necessità che si verificassero nel corso di validità del contratto, o di mutate esigenze di fabbisogno, normative, organizzative, non preventivabili al momento della pubblicazione della procedura e tenuto conto delle disponibilità finanziarie nel Bilancio di Ateneo.

7. A seguito di monitoraggi periodici le ore previste, per ogni servizio, potranno essere rideterminate entro l'importo massimo complessivo previsto dal presente capitolato. In conseguenza di ciò, le ore previste dal presente capitolato potranno eventualmente essere modificato sulla base esigenze dell'Ateneo derivanti dalla richiesta di studenti che necessitano dei servizi e sulla base delle esigenze organizzative dell'Ateneo, ove siano comunicati periodi di chiusura o in caso di chiusura di alcune sedi dell'Ateneo che comportino una diminuzione delle ore per il servizio.
8. L'Università si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice un aumento dell'importo contrattuale fino ad un valore massimo di un quinto dello stesso importo e secondo i prezzi unitari presentati in sede di gara. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. L'Università si riserva inoltre di procedere alla modifica di contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 4 - Modalità di espletamento dei servizi

1. Il servizio dovrà essere espletato solo ed esclusivamente su ordine del Dirigente dell'Area Orientamento, tutorato e career service dell'Università degli Studi di Genova (di seguito Area).
2. Il servizio sarà commissionato dall'Area, di volta in volta, mediante l'emissione di buoni d'ordine contenenti il monte ore, il periodo nel quale dovrà essere svolto e il nominativo dello studente beneficiario dell'intervento.
3. Il Dirigente dell'Area in qualità di ordinatore della spesa, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il numero delle ore indicate nei buoni d'ordine di cui al precedente c.2, ogni qualvolta si rendesse necessario per mutate condizioni ed esigenze dello studente fruitore del servizio.
4. I servizi di cui sopra dovranno essere resi in base alla seguente tempistica:
 - a) accompagnamento alla persona:
 - I. entro 10 giorni dalla ricezione del buono d'ordine per l'attivazione di servizi continuativi
 - II. entro 48 ore in caso di urgenze per singoli interventi
 - b) interpretariato di lingua dei segni
 - I. entro 15 giorni dalla ricezione del buono d'ordine per l'attivazione di servizi continuativi
 - II. entro 48 ore in caso di urgenze per singoli interventi
 - c) comunicazione facilitata
 - I. entro 15 giorni dalla ricezione del buono d'ordine per l'attivazione di servizi continuativi
 - II. entro 48 ore in caso di urgenze per singoli interventi

5. Nel caso in cui lo studente comunichi di non usufruire del servizio richiesto nelle 24 ore precedenti l'inizio del servizio stesso la stazione appaltante non è tenuta a corrispondere alcun compenso all'aggiudicatario.
6. In caso di disdetta del servizio da parte dello studente, per cause di forza maggiore documentabili e non prevedibili, effettuata nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del servizio stesso la stazione appaltante potrà corrispondere sulla base della verifica delle cause, un rimborso pari al 50% del monte ore riferito al servizio previsto per quella giornata.

Art. 5 - Obblighi dell'Aggiudicatario

1. Si precisa, inoltre, che l'Aggiudicatario è obbligato al rispetto integrale di tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali ed al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste dalla vigente normativa.
2. L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire con proprio personale, inquadrato nelle rispettive categorie previste dai CCNL, e propri mezzi i servizi oggetto del presente Capitolato alle condizioni particolari ivi indicate, impegnandosi ad osservare le modalità, i termini e le condizioni previsti nel presente Capitolato e/o concordati successivamente all'aggiudicazione.
3. L'aggiudicatario deve fornire al Dirigente dell'Area l'indirizzo, il numero telefonico e di fax della sede operativa, dove dovrà essere reperibile un referente dotato di capacità operativa e decisionale durante il normale orario d'ufficio.
4. Al momento del ricevimento del buono d'ordine con cui il Dirigente dell'Area commissiona il servizio (vedasi art. 4), l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto allo stesso i nominativi delle persone impiegate entro la data di attivazione dei servizi nei tempi stabiliti all'art. 4; uguale comunicazione deve essere effettuata nel caso di variazioni. L'Aggiudicatario garantisce l'effettuazione del servizio attraverso personale idoneo e abilitato allo svolgimento delle attività richieste, al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio stesso.
5. I singoli operatori che saranno destinati all'espletamento del servizio di cui all'art.1 punto a) dovranno avere maturato almeno 2 anni di esperienza nell'attività loro richiesta. Tale esperienza dovrà essere opportunamente documentata.
6. Per i singoli operatori che saranno destinati all'espletamento dei servizi di cui all'art.1 punti b) e c) dovrà essere prodotta opportuna certificazione che attesti l'apposito percorso formativo svolto finalizzato allo svolgimento del servizio richiesto.
7. Tutto il personale dedicato lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dell'appaltante sia nei confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi vigenti.
8. Tutto il personale dell'Aggiudicatario, addetto allo svolgimento dei servizi, avrà l'obbligo di tenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti degli studenti, del pubblico e del personale della stazione appaltante. Chiunque, tra il personale stesso, non sia di gradimento dell'appaltante, dovrà essere sostituito dietro motivata richiesta del medesimo.
9. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con personale dipendente dell'Aggiudicatario, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni che gli incaricati dovessero arrecare alle persone o alle cose.

Art. 6 – Coperture assicurative

1. L'Aggiudicatario assume a proprio carico ogni responsabilità per qualsiasi ed eventuale danno alle persone ed alle cose che dovesse essere causato dal proprio personale per manchevolezze o trascuratezze nello svolgimento della prestazione.
2. A garanzia di ciò l'Aggiudicatario dovrà esibire, prima dell'inizio dei servizi, un'apposita polizza di assicurazione stipulata con una primaria Compagnia con un massimale di almeno € 1.000.000,00 valida per l'intero periodo contrattuale.
3. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale annuo di almeno € 1.000.000,00.

Art. 7 – Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.
2. Ai sensi del combinato disposto del sopra richiamato art. 50 e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è quello previsto dal contratto per le cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
3. Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.
4. Il concorrente deve allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle Linee guida ANAC (esclusione dalla procedura di gara). Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

L'elenco del personale attualmente impiegato viene di seguito riportato :

n. progressivo	Qualifica	Ore medie settimanali	CCNL applicato	Scatti anzianità	L 68/99
1.	D1 EDUCATORE	10	CCNL CoopSoc. D1	0	
2.	D1 EDUCATORE	10	CCNL CoopSoc. D1	0	
3.	D1 EDUCATORE	10	CCNL CoopSoc. D1	0	
4.	D1 EDUCATORE	10	CCNL CoopSoc. D1	0	
5.	D2 EDUCATORE	10	CCNL CoopSoc. D1	0	
6.	D1 EDUCATORE	10	CCNL CoopSoc. D1	0	
7.	D3 COORDINATORE	12	CCNL CoopSoc. D1	5	

5. In caso di grave inadempimento rispetto alle obbligazioni connesse alla clausola sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del codice, il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che l'Università di Genova intende avvalersi della

clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'operatore economico, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori

1. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.
2. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'Università provvederà a fornire all'Aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell'Ateneo. L'Aggiudicatario dovrà attenersi alle procedure descritte nel DUVRI che verrà redatto ed allegato.
3. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i..
4. L'Aggiudicatario deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Aggiudicatario è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività che i prestatori svolgeranno presso l'Amministrazione e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto.
6. Si dà atto che pur non sussistendo oneri per la sicurezza derivanti dalla stipula del contratto, si riscontrano rischi lavorativi da interferenze, come da documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) allegato al capitolato.

Art. 9 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'affidatario deve indicare al committente il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d.Lgs. 81/08.
2. L'affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della sottoscrizione del contratto:
 - a) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.Lgs. 81/08;
 - b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;
3. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
 - b) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- c) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal d.Lgs. 81/08
- 4. L'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e documento unico di regolarità contributiva, saranno acquisiti d'ufficio da parte della stazione appaltante.

Art. 10 - Controlli sull'esecuzione delle prestazioni

1. L'Università provvede a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con il compito di svolgere il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il DEC svolge i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, e di cui agli artt. da 18 a 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. L'amministrazione, su indicazione del DEC, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
3. La trasmissione di disposizioni di servizio, degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra DEC e imprese esecutrici avvengono esclusivamente mediante PEC.
4. Entro i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza prevista del contratto il DEC effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Entro i successivi 7 (sette) giorni successivi il DEC elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Aggiudicatario.
5. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Aggiudicatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Art. 11 - Riserve e contestazioni

6. L'Aggiudicatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli comunichi al DEC. Riserve e contestazione devono essere sempre formulate attraverso la PEC.
7. L'affidatario potrà procedere a formulare, a pena di decadenza, le proprie riserve entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione del dell'atto che lo riguardano, o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Aggiudicatario.

8. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Aggiudicatario ritiene gli siano dovute.
9. Se l'Aggiudicatario ha formulato una riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni dall'invio della prima PEC, le sue riserve, indicando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
10. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non abbia formulato riserve, oppure formulato riserve in modo o in termini difformi da quanto sopra indicato, i rendiconti e gli atti si intendono definitivamente accertati, e l'Aggiudicatario decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
11. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo indicato.
12. Il DEC o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei servizi; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Aggiudicatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di formulare apposita riserva via PEC.
13. Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Aggiudicatario per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
14. L'Aggiudicatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Aggiudicatario.

Art. 12 - Modalità dei pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile ed inoltrate al Dirigente dell'Area che provvederà al controllo della rispondenza tra i servizi fatturati ed i servizi effettivamente richiesti ed erogati, mediante verifica dei registri mensilmente depositati dall'Aggiudicatario presso la struttura stessa.
2. I registri dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - nominativo dello studente,
 - mese di riferimento,
 - tipologia servizio svolto,
 - data,
 - orario inizio/fine servizio,
 - attività svolta,
 - operatore/i impiegato/i,

- totale ore, firma studente,
 - firma operatore,
 - totali mensili dei giorni e delle ore,
 - firma del referente di cui all'art. 6 c.5 del presente Capitolato.
3. Si segnala che a far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture (salvo il caso di ONLUS) dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it . Il codice univoco ufficio è JYZSKD
 4. Il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D.lgs. 231/2002, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento sarà disposto tramite l'Istituto Cassiere dell'Università Banca Popolare di Sondrio - Via XXV Aprile, 7 - 16123 GENOVA (GE).
 5. Il termine di pagamento di cui al precedente comma è dovuto al tempo necessario all'Area per poter effettuare i controlli di cui al comma 1.
 6. Il pagamento è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione del servizio e alla verifica della regolarità contributiva a mezzo DURC.
 7. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate a conclusione del contratto a seguito di verifica di conformità definitiva e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Sospensioni dei servizi ed interruzioni

1. L'Aggiudicatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Aggiudicatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Università di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Università si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.
3. L'Università si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Divieto di modifiche

1. Nessuna variazione o modifica al contratto o al capitolato può essere introdotta

dall'Aggiudicatario, se non preventivamente approvata dall'Università nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento e dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile del procedimento dell'esecuzione.

Art. 16 - Divieto di cessione

1. Il contratto che verrà stipulato non sarà cedibile.
2. In caso di cessione l'Università procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 17 - Osservanza di norme e regolamenti

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Università rinvia:
 - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
 - disposizioni previste dalla Legge 12.3.1999, n. 68;
 - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza e assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
 - disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
 - disposizioni in materia di antimafia;
 - disposizioni del Codice civile.
2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Art. 18 - Trattamento dei dati

1. L'Aggiudicatario si impegna ai sensi della normativa vigente a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Università, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In particolare, nell'esecuzione del contratto, l'Impresa avrà l'obbligo di informare il proprio personale incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza.
2. L'Aggiudicatario manleva l'Università da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Art. 19 - Cauzione definitiva

1. A tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, deve costituire adeguata garanzia.
2. Qualora l'Università esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Aggiudicatario è obbligato a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Università.

3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 20 – Penali

1. Le infrazioni ai patti contrattuali fanno incorrere l'Aggiudicatario nelle seguenti penalità:
 - per ogni giorno di non eseguito servizio per ogni studente (€ 100,00);
 - per un ritardo e trascurato servizio per ogni studente (€ 30,00);
 - per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali e non espressamente indicata nel presente articolo, potrà essere inflitta una penalità da € 20,00 a € 250,00.
2. Nel caso di recidive, nel termine di un mese, le penalità sono raddoppiate.
3. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Università invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
4. L'Università procederà al recupero della penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
5. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
6. Qualora, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 21 – Recesso

1. L'Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.
2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all'Aggiudicatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 22 – Risoluzione

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, da esercitarsi secondo le modalità e termini previsti dallo stesso articolo, e agli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente, l'Università risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
 - a) nel caso di violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto di cui all'art. 16 del presente capitolato;
 - b) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - d) violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall'articolo 2, co. 3 del suddetto Codice;

- e) quando sia quando accertato in capo all'affidatario un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali definite della normativa vigente e dal presente capitolato da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.
 - f) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università;
 - h) inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza richiamate all'art. 16 del presente capitolato;
2. Nell'ipotesi di superamento del 10% dell'importo contrattuale delle penali e in caso di subappalto non autorizzato o di violazione di norme sostanziali in materia di subappalto, il contratto è risolto di diritto e il contratto pertanto cesserà la sua efficacia (condizione risolutiva).
 3. Nel caso di risoluzione, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 4. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
 5. In ogni caso, l'Aggiudicatario dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione può, a giudizio dell'Università, provocare danno alla stessa.

Art. 23 - Foro competente

1. Per qualunque controversia nascente dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 24 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, il D.P.R. 207/2010 (per gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio), del d.Lgs. 81/2008, del Codice Civile, del Regolamento per l'Università la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Genova, e delle vigenti norme di contabilità pubblica.